

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE N. 44 - del 25.09.2017

DEFINIZIONE LITI FISCALI PENDENTI: ART. 11 DEL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50

L'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito: articolo 11), ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie "in cui è parte l'agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio", nelle quali il "ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore" del medesimo decreto, ossia entro il 24 aprile 2017.

Questa definizione agevolata, vale anche per le liti fiscali pendenti con gli enti locali, a condizione che gli stessi abbiano adottato una delibera entro il 31 agosto 2017.

Quindi per questo ultimo tipo di liti, sarà necessario verificare sul sito del Comune l'eventuale recepimento della definizione ed in quest'ultimo caso le modalità di adesione i cui termini restano uguali a quelli ordinari.

La definizione in oggetto, ha il vantaggio di chiudere la lite fiscale pendente in ogni grado e stato del giudizio, con:

- 1) Il pagamento integrale dell'imposta dell'atto impugnato che ha formato oggetto di contestazione
- 2) Degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto.

Non sono dovuti, invece, le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora stabiliti dall'articolo 30, comma 1, dello stesso DPR n. 602 del 1973.

N.B.: a differenza della rottamazione dei ruoli, il provvedimento in esame non prevede alcunché in merito alle spese processuali. Premesso ciò, sentiti alcuni Uffici, si riservano la possibilità di rivendicare eventuali spese processuali che il giudice dovesse aver sentenziato a loro favore. Si ritiene che la medesima regola dovrebbe valere qualora il contribuente intenda chiudere una lite che lo ha visto vittorioso in cui ha ottenuto anche una condanna alle spese dell'Ufficio.

Qualora la controversia riguarda esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione si effettua con il versamento del quaranta per cento degli importi in contestazione.

Si intendono sanzioni collegate al tributo le sanzioni per omessa/infedele denuncia o quelle di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97 comminate per l'omesso o parziale o tardivo versamento dei tributi erariali e locali.

Tali sanzioni, in ossequio a quanto previsto dall'art. 17 D.Lgs. 472/97, come modificato dal D.L. n. 98/2011 in vigore dal 29/04/2012, sono irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, a pena di nullità.

Quindi per semplificare, le sanzioni contenute nell'avviso di accertamento con cui viene contestata l'imposta, generalmente sono quelle collegate al tributo.

Diversamente, un atto di sole sanzioni generalmente concerne sanzioni non collegate al tributo. Possono essere definite, purché aventi ad oggetto questioni devolute alla giurisdizione tributaria, le liti pendenti presso:

- le Commissioni tributarie provinciali, regionali, di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano, anche a seguito di rinvio;
- la Corte di cassazione.

Il comma 1 dell'articolo 11 richiede che l'Agenzia delle entrate \underline{sia} \underline{parte} della lite che si intende definire: pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in esame le

controversie instaurate contro altri enti impositori, come ad esempio <u>l'Agenzia delle dogane</u> <u>e dei monopoli</u>.

Per identificare le liti "in cui è parte l'agenzia delle entrate", occorre fare riferimento alla nozione di parte in <u>senso formale</u> e, quindi, <u>alle sole ipotesi in cui l'Agenzia delle entrate sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta</u>. Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l'Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.

Sono, quindi, escluse dalla definizione le controversie nelle quali è parte unicamente l'agente della riscossione, ancorché inerenti ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

ATTI OGGETTO DELLE LITI DEFINIBILI

Possono essere definite, non soltanto le controversie instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione, alle iscrizioni a ruolo e alle cartelle di pagamento. Ciò anche quando si tratti di ruoli emessi a seguito delle attività di liquidazione della dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 6338.

Non sono, invece, definibili, per la mancanza di importi da versare da parte del contribuente, le controversie in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, le controversie che attengono al classamento degli immobili.

PENDENZA DELLA LITE

Per l'applicazione della definizione, l'articolo 11 richiede che la lite fiscale sia pendente, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore del DL n. 50 del 2017, vale a dire al 24 aprile 201715, e che, alla medesima data, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado "sia stato notificato alla controparte"16. E' inoltre, necessario che, "alla data di presentazione della domanda, ..., il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva".

In sostanza, la definizione delle liti può riguardare soltanto i rapporti pendenti alla data del <u>24</u> <u>aprile 2017</u> e, comunque, non esauriti alla data di presentazione della domanda.

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI

Abbiamo già anticipato quelle che sono le somme dovute per la definizione agevolata che si sostanziano nell'imposta e negli interessi, al netto di eventuali somme versate a titolo di riscossione provvisoria.

La difficoltà operativa riguarda la definizione degli interessi rilevanti al calcolo dell'importo dovuto.

Questo calcolo, a differenza della rottamazione dei ruoli che veniva comunicato da Equitalia, dovrà essere predisposto dal contribuente ed eventualmente controllato dall'Agenzia.

Nulla è prescritto in merito agli effetti che un errore nella determinazione degli importi potrebbe produrre sulla definizione agevolata: è comunque uno dei motivi di diniego della definizione agevolata.

Gli interessi da riconoscere sono quelli di ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del DPR n. 602/1973 calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto.

Pertanto per la determinazione corretta di tali importi avremo bisogno:

- 1) della data di notifica dell'atto: questo dato normalmente è riportato all'interno del ricorso introduttivo, in quanto elemento sostanziale per rendere il ricorso ammissibile.
- 2) Dell'Avviso di accertamento sezione "note generali", paragrafo "intimazione al pagamento"

Parte di questi interessi sono già calcolati dall'Agenzia delle Entrate nell'impugnato avviso di accertamento, ma sono comunque da adeguare in quanto determinati ad una data approssimativa che non corrisponde a quella richiesta dalla norma circa la notifica dell'atto.

E' necessario porre estrema attenzione alla corretta sezione da cui trarre tali importi, in quanto nell'avviso di accertamento gli interessi sono presenti in più sezioni, ma con tassi differenti.

Infatti sfogliando un avviso di accertamento, gli interessi come determinati dall'Ufficio possiamo essere rilevati nella sezione 1)

1) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo (Art. 15, comma 1, dlgs n. 218/1997)

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni e interessi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti
tassi di interesse:
- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 17/11/2015 il tasso
 del 3,5% (art. 6 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Ires Interessi (fino al 17/11/2015) TOTALE Ulteriori interessi (*)	9455	35.586,00 3.013,11 38.599,11
Sanzione Ires	9452	11.862,00
Spese di notifica	9400	8,75

Ma anche nella sezione successiva dedica all'"intimazione al pagamento".

4) Intimazione al pagamento (Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalita' indicate al punto 1) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 2), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 3), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	1	35.586,00	
SANZIONE PER INTERO	1	35.586,00	
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 17/11/2015 *		3.443,55	1
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO		8,75	
TOTALE	1	74.624,30	
The same of the sa			

 * A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 17/11/2015 fino alla data di versamento inclusa.

Secondo quanto chiarito dalla circolare n. 22/E gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo sono da calcolare nella maggior parte dei casi nella misura del 4%, che generalmente si identificano nell'avviso di accertamento in quelli calcolati nell'intimazione al pagamento.

A questo punto sarà necessario "adeguare" l'importo da corrispondere con i seguenti calcoli:

- 1) Calcolare il numero dei giorni intercorrenti fra la data indicata nell'atto impugnato e la data in cui l'avviso di accertamento è stato effettivamente notificato
- 2) Al risultato ottenuto al punto 1) è necessario poi aggiungere 60 gg e calcolare così gli interessi integrativi.

Esemplificando ulteriormente il caso su esposto, ipotizzando che la notifica dell'atto sia avvenuta il 21/12/2015, il calcolo è il seguente:

```
(21/12/2015 - 17/11/2015) + 60 gg = 34 + 60 = 94

I = (C x i x t)/365 = 35.586,00 x 4% x 94 /365 = 366,59
```

L'importo così determinato rappresenterà l'integrazione degli interessi a quello calcolato dall'Agenzia al fine di determinare gli interessi complessivi.

La circolare n. 22/E del 2017, ha precisato che i tassi di interesse da utilizzare per il corretto calcolo possono variare in funzione del tempo in cui è stato notificato l'avviso di accertamento e del tipo di imposte impugnate con il ricorso, riassunti nella seguente tabella:

Imposta	Tasso di interesse da applicare dal giorno successivo alla scadenza del pagamento dell'imposta fino alla data di notifica dell'atto impugnato	Tasso di interesse da applicare per i 60 giorni successivi alla notifica dell'atto impugnato
IRPEF/IRES IVA IRAP	dal 1/07/2003 al 30/09/2009 2,75% annuo dal 1/10/2009 4% annuo	 dal 1/07/2003 al 30/09/2009 2,75% annuo dal 1/10/2009 4% annuo

·	dal giorno successivo alla	Tasso di interesse da applicare per i 60 giorni successivi alla notifica dell'atto impugnato
	- dal 1/07/2003 al 30/09/2009 2,75% annuo dal 1/10/2009 4% annuo	- dal 1/07/2003 al 30/09/2009 2,75% annuo dal 1/10/2009 4% annuo

Con il calcolo su esposto, si giunge così alla determinazione dell'**IMPORTO LORDO DOVUTO** dato da:

IMPOSTA + INTERESSI (determinati nei modi su indicati).

Nulla è disposto in merito alle spese di notifica indicate nell'atto e sul punto si ritiene consigliabile comprenderle nell'importo lordo in quanto secondo quanto precisato dalla circolare menzionata, dagli importi richiesti dall'Agenzia sono da escludere solo le sanzioni pecuniarie amministrative-tributarie collegate al tributo.

IMPORTI SCOMPUTABILI

Dall'importo lordo dovuto per la definizione vanno scomputati, ai sensi del comma 7 dell'articolo 11, "quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225".

Più precisamente, l'importo da versare per la definizione, cosiddetto "importo netto dovuto", si calcola al netto di:

- a) somme pagate prima della presentazione della domanda di definizione a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell'atto ovvero del giudizio. Possono essere scomputati tutti gli importi pagati a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi ed indennità di mora di spettanza dell'Agenzia delle entrate, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire. Si ritiene che tra le somme scomputabili rientrino altresì gli interessi per dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo o affidate.
 - In sintesi, vanno scomputati tutti gli importi in contestazione già pagati in esecuzione dell'atto impugnato, esclusi solo quelli di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.);
- b) somme dovute per l'adesione alla definizione agevolata dei carichi prevista dall'articolo 6 del DL n. 193 del 2016.

Ovviamente, poiché le somme scomputabili sono solo quelle di spettanza dell'Agenzia delle entrate, non vanno scomputati gli importi dovuti ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 6 del DL n. 193 del 2016, di spettanza dell'agente della riscossione. Non vanno scomputati, inoltre, gli interessi per dilazione di pagamento di cui all'articolo 21, primo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, che si applicano per il pagamento rateale delle somme dovute per la definizione dei carichi iscritti a ruolo ai sensi del citato articolo 6.

Se le somme già versate in pendenza di giudizio o dovute per la definizione dei carichi di cui all'articolo 6 del DL n. 193 del 2016 risultano maggiori o uguali all'*importo lordo dovuto* per la definizione della lite, per il perfezionamento della medesima non occorrerà effettuare alcun versamento, fermo restando l'obbligo di presentare la domanda di definizione entro il termine del 2 ottobre 2017.

In pratica qualora le somme già versate in pendenza di giudizio siano di ammontare superiore rispetto all'importo lordo dovuto per la chiusura della lite, non spetta il rimborso della differenza.

DOMANDA DI DEFINIZIONE

Si rileva preliminarmente, che come iter procedurale la presentazione della domanda, deve essere preceduta dal pagamento delle somme dovute.

Il pagamento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017* nelle seguenti modalità:

- se gli importi dovuti **non superano duemila euro** il pagamento dovrà essere effettuato in unica rata;
- in presenza di importi <u>superiori ai duemila euro</u>, si può optare per un versamento rateale sino ad un massimo di tre con il seguente schema:
 - al 30 settembre 2017* importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute;
 - al 30 novembre 2017 la seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute;
 - al 30 giugno 2018 scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute.

Con risoluzione 108/E del 01/08/2017, sono stati disposti i codici tributo da utilizzare per la compilazione dell'F24.

Entro la medesima data va presentata la domanda di definizione.

La richiamata circolare 22/E del 2017, ha precisato che tenuto conto che il 30 settembre 2017 cade di sabato, risultano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, secondo cui " i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo".

Pertanto, il termine per il pagamento e per la successiva presentazione della domanda di definizione scade il <u>2 ottobre 2017</u>.

In merito all'istanza è da tenere a mente come regola generale che andrà compilata una domanda di definizione agevolata per ogni atto impugnato: pertanto qualora con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio siano stati impugnati più atti, il ricorrente è tenuto a presentare una distinta domanda per ciascun atto; ciascuna controversia autonoma deve essere integralmente definita, nel senso che non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati.

E', inoltre, irrilevante l'eventuale riunione di più giudizi, posto che di regola in questo caso va presentata una distinta domanda per ciascun atto impugnato.

Ciò comporta fra l'altro che è ammissibile la definizione parziale delle controversie introdotte con ricorso cumulativo oppure oggetto di riunione da parte del giudice; in tal caso la definizione comporta l'estinzione solo "parziale" del giudizio, che prosegue per la parte non oggetto di definizione.

La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità definite dall'art. 4 del Provvedimento 21 luglio 2017 e quindi mediante trasmissione effettuata dall'interessato:

- a) direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- b) incaricando uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo <u>3</u> del <u>decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;</u>
- c) recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

L'Agenzia delle Entrate ha predisposto una modalità compilativa nuova che prevede l'accesso direttamente al web ad una pagina compilativa in cui vengono inserite tutte le informazioni richieste:

In particolare per i professionisti abilitati che usano Entratel l'accesso viene effettuato dalla pagina "LA MIA SCRIVANIA", Selezionando nella maschera a destra "SERVIZI ENTRATEL", il pulsante "SERVIZI PER" "RICHIEDERE"




per poi selezionare





Da quest'ultimo pulsante si accede poi alla vera domanda che andrà poi trasmessa telematicamente.



Scorrendo le pagine fino in fondo consentiranno la compilazione della domanda. Al fine di compilare agevolmente la domanda, si consiglia di reperire preventivamente i sequenti documenti:

- > Avviso di accertamento
- > Numero di RGR/RGA a cui è iscritto il ricorso/appello
- Ricorso
- Quietanze di versamento a titolo provvisorio